



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, e in particolare l'art. 7 in materia di autonomia organizzativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014 recante "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che stabilisce che presso il Dipartimento opera, tra l'altro, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, che viene organizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2013, con cui è stata riorganizzata la Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni, che ha assunto la denominazione di "Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica";



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Nucleo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 e successive modificazioni, svolge funzioni di supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2013 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017, il quale dispone che il Nucleo è composto di quindici unità di comprovata specializzazione universitaria e scientifica ed elevata professionalità economica o giuridica nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto stesso;

VISTO, altresì, l'articolo 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2013 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017, il quale stabilisce i compensi spettanti ai componenti del Nucleo;

RAVVISATA l'esigenza di avvalersi, ad invarianza di spesa, di una maggiore diversificazione professionale dei componenti del Nucleo, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria nella realizzazione del programma di politica economica del Governo;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013, 5 agosto 2013 e 14 luglio 2017

DECRETA

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. "Il Nucleo è composto di ventisei unità di comprovata specializzazione universitaria e scientifica ed elevata professionalità economica o giuridica nelle materie di cui all'art. 1, comma 2"

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

1 "Ai componenti del Nucleo spetta un compenso annuo lordo, determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute, per un importo,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

limitatamente a due unità, non superiore a 100.000,00 euro ciascuno; per un importo, limitatamente a tre unità, non superiore a 80.000,00 euro ciascuno; per un importo, limitatamente a sei unità, non superiore a 50.000,00 euro ciascuno e, alle restanti quindici unità, per un importo non superiore a 30.000,00 euro ciascuno.

2 Ai componenti del Nucleo, scelti tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, è corrisposto, in aggiunta alla retribuzione erogata dall'amministrazione competente secondo le disposizioni vigenti, l'importo eventualmente eccedente del compenso spettante ai sensi del comma 1. Tale emolumento aggiuntivo è valutabile ai fini previdenziali secondo le norme vigenti. Ai componenti del Nucleo nella posizione di cui all'art. 2, comma 2, terzo periodo, è corrisposto un compenso annuo lordo non superiore a 30.000,00 euro. Qualora siano nominati componenti del Nucleo dirigenti di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi conservano il trattamento economico complessivo in godimento comprensivo della retribuzione di posizione parte variabile. Agli stessi è corrisposto un compenso sostitutivo della retribuzione di risultato non superiore a 45.000,00 euro. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie del capitolo 614 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - CDR 11, Programmazione e coordinamento della politica economica, per l'anno in corso, e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi."

Art. 2

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - CDR 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica.
2. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 10/9/2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2829

Roma, 19/9/18

IL REVISORE

D. M. Modini

IL DIRIGENTE

3

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Succ. n. 1837

26 SET 2018

IL MAGISTRATO